

L'esercizio dell'azione e il processo oggettivamente e/o soggettivamente complesso

a) La giurisdizione italiana su una domanda di risarcimento del danno da atto illecito compiuto all'estero da un cittadino italiano ivi residente e domiciliato può insorgere, *ex art. 6 Conv. Bruxelles* – richiamato dall'art. 3, co. 2, legge n. 218/1995 –, per il fatto che la stessa è connessa per mera identità di soggetti con una domanda avente ad oggetto la rivendica di un immobile sito in Italia, proposta dallo stesso attore contro lo stesso convenuto?

b) È ammissibile lo scioglimento del cumulo sussistente tra due cause aventi ad oggetto, rispettivamente, la risoluzione di un contratto e la restituzione di quanto già prestato dall'attore in esecuzione del contratto medesimo? E quello del cumulo tra cause aventi ad oggetto la restituzione di una somma data a mutuo ed i relativi interessi (usurari secondo il convenuto) ed il pagamento degli ulteriori servizi forniti dal creditore in esecuzione di un obbligo assunto nel medesimo contratto fonte del debito del mutuatario?

c) Quale ruolo giocano le esigenze di economia processuale nella previsione della possibilità di instaurare il cumulo di cause, *ex art. 104*, per mera connessione soggettiva? È un ruolo sufficientemente forte per giustificare il mantenimento del cumulo, benché una delle cause sia matura per la decisione e l'altra sia ancora in istruttoria?

d) È possibile che sulla questione dell'annullabilità della delibera di un'assemblea di una s.p.a. si svolgano più giudizi, di volta in volta ad iniziativa di un socio diverso? La soluzione potrebbe mutare qualora ciascuno degli impugnanti avesse fatto valere un diverso profilo di invalidità della delibera? E, qualora la domanda di annullamento venga accolta, quale sarà, in ogni caso, l'efficacia della sentenza rispetto ai soci che non abbiano partecipato al processo?

e) Se il danneggiato ha agito contro uno dei coautori del fatto illecito e ha vinto, con sentenza esecutiva posta in esecuzione (con un pignoramento su un bene immobile del soccombente di valore superiore alla condanna), sarà ammissibile per il medesimo danneggiato – nelle more della vendita forzata di quell'immobile e della conclusione della esecuzione – proporre una azione di condanna contro l'altro coautore dell'illecito?

f) Se agiscono, per far annullare una delibera assembleare, due soci con un unico atto di citazione e risulta però, dal verbale dell'assemblea che uno di essi era presente ed assenziente (mentre l'altro era assente) in sede di votazione, il giudice dovrà accogliere o rigettare la azione?

g) La sussistenza di una causa di sospensione per pregiudizialità relativa ad una soltanto di due domande soggettivamente connesse e proposte contro la stessa parte ai sensi dell'art. 104, co. 1, c.p.c. obbliga il giudice a disporre la separazione di cui all'art. 104, co. 2, ovvero egli può sospendere l'intero giudizio?

(V. in tema Cass., sez. lav., 2 novembre 2004, n. 21029).

h) Che tipo di connessione sussiste tra due cause di impugnazione di due distinte delibere assembleari di approvazione del bilancio di una medesima s.p.a., intentate da soci diversi e concernenti la prima il bilancio dell'esercizio 2005 e la seconda il bilancio dell'esercizio 2006, nelle quali gli attori lamentino la reiterazione dei medesimi vizi di scorretto appostamento contabile?

Il litisconsorzio facoltativo nelle sue varie figure

a) Nel caso di più giudizi, riuniti per ragione di connessione per il titolo, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.*, proposto con riferimento ad uno solo dei giudizi riuniti, comporta la sospensione rispetto a tutti o rispetto a quello solo di essi nel cui ambito il regolamento è stato proposto, sì che il giudice debba disporre la separazione e la prosecuzione delle altre cause?

b) Se uno dei condebitori solidali litisconsorti facoltativi passivi rende confessione o giuramento in relazione alla conclusione del contratto di mutuo, fonte comune dei più crediti dedotti in giudizio, la confessione o il giuramento verranno liberamente valutati dal giudice rispetto a tutti i litisconsorti (in applicazione analogica degli artt. 2733, co. 3, e 2738, co. 3, c.c.) o produrranno i loro effetti di prova legale rispetto al confitente o giurante, restando impregiudicata la soluzione di tale questione di fatto nei riguardi degli altri litisconsorti?

c) Il giuramento decisorio prestato sull'esistenza del credito dal creditore, al quale è stato deferito da un solo litisconsorte condebitore solidale, ha effetti anche rispetto agli altri litisconsorti che non abbiano deferito il giuramento? E qualora invece il giuramento sia stato ricusato dal creditore comune, l'efficacia di cui all'art. 239 c.p.c. si produce rispetto al solo litisconsorte che lo ha deferito o rispetto a tutti i litisconsorti?

d) I più appaltatori inadempienti, ciascuno vincolato al compimento di una distinta opera in forza di uno stesso contratto, possono essere tutti convenuti *ex art. 33 c.p.c.* dall'unico committente di fronte al giudice del luogo di adempimento di una sola delle prestazioni, la cui mancata o inesatta esecuzione viene dedotta in giudizio?

(V. Cass. 28 luglio 1992, n. 9022).

e) La domanda di rivendica di una automobile rivolta contro Tizio, che l'attore afferma illegittimo possessore, e quella di risarcimento danni diretta contro Caio, per i danni da quest'ultimo arrecati all'auto, potranno essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi?

f) Le sentenze emesse in conformità all'art. 279, co. 2, n. 5, c.p.c., che definiscono in modo integrale solo alcune delle domande cumulativamente proposte e connesse per identità del titolo (art. 103 c.p.c.), con proseguimento del processo per la decisione delle altre cause, vanno considerate sentenze definitive – con necessità di impugnazione immediata ed irrilvanza della riserva di cui agli artt. 340 e 361 c.p.c. – anche allorché il giudice non abbia adottato un provvedimento formale di separazione della domanda decisa da quelle per le quali ha disposto la prosecuzione dell'istruzione?

(V., in opposto senso, Cass. 21 dicembre 1984, n. 6659, in *Foro it.*, 1985, I, 1742; Cass. 9 settembre 1991, n. 9479, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1330).

g) Nel procedimento instaurato di fronte al Tribunale di Firenze dal Convento di San Marco dei Padri Domenicani di Firenze, erede testamentario di Giorgio La Pira, contro i congiunti di Giorgio La Pira, tutti residenti in luogo diverso da Firenze, e il Comune di Firenze in regime di litisconsorzio facoltativo passivo, avente ad oggetto l'accertamento della titolarità e del valido esercizio dello *ius eligendi sepulchrum*, è ammissibile, *ex art. 33 c.p.c.*, la scelta da parte dell'attore del foro di quello dei convenuti (nella specie il Comune di Firenze) che non risulta né erede né legatario, né titolare comunque dello *ius eligendi* oggetto della lite, e semmai – secondo l'attore – titolare di un mero interesse morale circa l'oggetto della controversia (poiché La Pira era stato Sindaco di Firenze ed era molto legato a quella *civitas*)?

(V. Cass. 9 marzo 1981, n. 1318, in *Foro it.*, 1981, I, 633).

h) Entro quali limiti è possibile instaurare *ab initio* un processo litisconsortile passivo relativo a più cause soggette a riti diversi?

(V. Cass. 22 ottobre 2004, n. 20638).

i) Dà corpo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo o necessario il giudizio d'impugnazione dell'atto impositivo tributario con pluralità di obbligati passivi (v. da ultimo Cass., sez. un., 18 gennaio 2007, n. 1057, in *Corr. giur.*, 2007, 778 ss., con nota di BACCAGLINI, *Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria: corsi e ricorsi storici*, e con nostra postilla)?

Il litisconsorzio facoltativo nello svolgimento del processo

Paolo e Carla, rispettivamente erede testamentario ed erede riservatario di Ferdinando, agiscono in giudizio contro Manuela per ottenere l'accertamento della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare intervenuto tra Manuela e Ferdinando. Tenuto conto che Paolo e Carla sono litisconsorti facoltativi, quali conseguenze, in tema di limitazione probatoria ex art. 1417 c.c., derivano in capo a Paolo per il fatto che solo Carla ha fornito la prova della simulazione del contratto in oggetto? [Cass. 14 gennaio 1999, n. 326]

a) In caso di litisconsorzio facoltativo attivo tra più creditori *pro quota*, l'evento interruttivo di una delle cause riunite determina l'interruzione dell'intero processo?

(V. Trib. Firenze 24 novembre 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 405; Cass. 1° ottobre 2002, n. 14102, in *Foro it.*, 2004, I, 861, con nota di CIPRIANI).

b) In caso di riunione in un unico procedimento, ex art. 151 disp. att. c.p.c., di più domande di impugnativa di un licenziamento collettivo, proposte dai vari lavoratori contro il medesimo datore di lavoro, le pronunzie che, nel contesto della stessa sentenza, definiscono le singole cause riunite conservano la loro autonomia in sede di impugnazione?

(V. Cass. 14 marzo 1992, n. 3164; Cass. 22 maggio 1991, n. 5773).

c) I familiari di due vittime di un incidente aereo convengono in giudizio, in litisconsorzio facoltativo attivo, la compagnia proprietaria dell'aeromobile per ottenere il risarcimento del danno anche morale derivante dalla perdita dei congiunti. Qualora il processo venga sospeso nell'attesa dell'accertamento in sede penale circa la responsabilità della compagnia (ciò che oggi, si badi bene, è possibile solo nei ristretti limiti tracciati dall'art. 75 c.p.p., ovvero quando vi sia già stata la costituzione di parte civile nel processo penale o in sede penale sia già stata pronunciata sentenza di primo grado), cosa avverrà se solo una delle due cause viene riassunta nel termine stabilito, a pena di estinzione, dall'art. 297 c.p.c.?

d) Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e del fideiussore, ove quest'ultimo non abbia proposto opposizione nel termine previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c., acquista efficacia di cosa giudicata – ancorché opposto dal debitore – nei confronti del fideiussore?

(V. Cass. 22 gennaio 1987, n. 567).

e) In un caso di litisconsorzio facoltativo passivo tra debitore principale (Caio) e fideiussore (Sempronio), convenuti in giudizio nello stesso processo dal comune creditore Tizio, in fase di gravame dovrebbe trovare applicazione l'art. 331, nella sua parte concernente le cause dipendenti, o l'art. 332 sulle cause scindibili?

f) Il socio di s.n.c. convenuto per una obbligazione della società dal suo creditore, può ottenere il rigetto della domanda contro di lui proposta invocando che la società è perfettamente solvibile?

(V. Cass. 8 settembre 1986, n. 5476).

g) Il danneggiato ha agito per il risarcimento contro conducente e proprietario del veicolo investitore. Il primo eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice (in quanto non coincidente né con quello designato dagli artt. 18 e 33 né con quello di cui all'art. 20 c.p.c.); l'altro convenuto no. *Quid iuris?*

h) Tizio conviene in giudizio per il pagamento in litisconsorzio passivo Caio, debitore principale, e Sempronio, suo fideiussore. Contro la sentenza di primo grado, che accoglie la domanda di Tizio nei confronti di entrambi i convenuti, propone appello il solo Sempronio, mentre il capo concernente la domanda tra Tizio e Caio passa in giudicato. Sempronio fa valere la tardività dell'iniziativa giudiziale di Tizio nei suoi confronti, avendo questi proposto le sue istanze contro il debitore oltre il termine previsto nell'art. 1957 c.c. Tizio, nel difendersi, propone a sua volta appello incidentale in comparsa di risposta nei confronti di Sempronio, chiedendo che venga riconosciuto a suo vantaggio un credito di ammontare più elevato, corrispondente all'ammontare effettivo dell'obbligazione principale erroneamente disconosciuto dal primo giudice. Sempronio eccepisce che, essendo passato in giudicato nei riguardi del legittimo contraddittore – ossia il debitore principale Caio – il capo concernente la questione relativa all'ammontare del credito principale, sul punto si è formato il giudicato anche per ciò che lo riguarda, risultando quindi preclusa ed inammissibile per giudicato interno l'istanza di Tizio diretta al riconoscimento di un *petitum* più ampio. *Quid iuris?*

(Cfr. Cass. 4 ottobre 1991, n. 10398).

L'intervento volontario. A) L'intervento litisconsortile

a) L'allargamento del processo discendente dall'intervento litisconsortile è ammissibile anche qualora l'interveniente, nella comparsa depositata a norma dell'art. 267, faccia valere in giudizio una pretesa connessa a quella oggetto della domanda originaria solo per identità di questioni di fatto o di diritto?

b) Nel giudizio promosso dal compratore di un appartamento contro il venditore, costruttore dell'edificio, per l'accertamento dell'inadempimento dell'impegno a conseguire il certificato di abitabilità dell'intero edificio e per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, è ammissibile l'intervento dei compratori di altre distinte parti dell'edificio, i quali, denunciando lo stesso inadempimento, propongono contro lo stesso convenuto domande analoghe a quelle dell'attore?

(V. Cass. 6 dicembre 1991, n. 13158).

c) Tizio esperisce un'azione revocatoria per ottenere che venga dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti della donazione compiuta dal suo debitore su un immobile che rappresenta una parte consistente del patrimonio di quest'ultimo. Potrà Caio, a sua volta creditore del donante, intervenire nel giudizio per beneficiare a sua volta della situazione di vantaggio che ne consegue ai sensi dell'art. 2902 c.c.?

d) Nel processo intercorrente tra creditore e fideiussore, potrà intervenire il debitore principale proponendo una domanda di accertamento negativo dell'esistenza del credito, estintosi per adempimento? A quale finalità risponderà tale intervento?

e) Il processo inizia con l'azione di rivendica di Caio, che si afferma proprietario del fondo Braette, contro Tizio che lo possiede. Interviene volontariamente in causa Mevio, aderendo alla domanda di Caio ed affermando che fra loro esiste una comproprietà (in quanto coeredi dell'antico proprietario del fondo). Tizio contesta tale assunto, mentre Caio non solleva obiezioni. La prova della (co-)eredità in capo a Mevio si profilerebbe lunga e complessa (ricollegandosi ad un testamento di dubbia interpretazione) e così le due parti originarie del processo chiedono, in sostanza ex art. 103, co. 2, c.p.c., la *separazione* della causa originaria da quella introdotta dall'interveniente Mevio o addirittura la sua estromissione. *Quid iuris?*

f) Mevio interviene in via litisconsortile nel processo intercorrente tra Tizio, creditore, e Caio, fideiussore dello stesso Mevio, onde far accertare l'inesistenza del debito principale. L'intervento, mediante il deposito della comparsa di risposta previsto dall'art. 267, co. 1, avviene ad un'udienza istruttoria successiva a quella di cui all'art. 184. Mevio, nella comparsa, chiede l'audizione di testi che possono comprovare la sua deduzione dell'annullabilità del negozio da cui è sorto il credito azionato. Tizio si oppone facendo leva sul co. 2 dell'art. 268, a norma del quale "il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte". Egli fa dunque valere la tardività delle istanze istruttorie, da considerarsi definitivamente precluse dopo l'udienza dell'art. 184 e le sue eventuali propaggini scritte, nonché, a monte, l'inammissibilità della stessa eccezione di annullabilità del contratto, essendo questa – in quanto eccezione di merito in senso stretto – da considerarsi a sua volta non più introducibile in giudizio successivamente alla scadenza del termine fissato ex art. 180, co. 2. Mevio ribatte alle deduzioni di Tizio asserendo che, se si volessero estendere nei suoi confronti le preclusioni maturatesi nei confronti delle parti, si avrebbe una palese violazione del suo diritto di difesa, dovendoglisi riconoscere la possibilità di dedurre liberamente, a fondamento della propria domanda di accertamento negativo, eccezioni e mezzi di prova. *Quid iuris?*

g) L'interveniente litisconsortile formula, nel processo pendente, la propria domanda in via alternativa e chiede non già il riconoscimento incondizionato a proprio favore del bene della vita controverso in causa nei confronti di alcuni dei convenuti originari, ma che l'attribuzione del *quid disputatum* avvenga in suo favore per il caso in cui non spetti all'attore, rimettendo al giudice di stabilire quale di essi vi abbia diritto. *Quid iuris?*

(V. in arg., in giurispr., da ultimo, Cass., sez. un., 29 luglio 2002, n. 11202, in *Giur. it.*, 2003, 658 ss., con nota di CONSOLO, *Le sezioni unite sul litisconsorzio alternativo in appello*; in dottrina inoltre v. TARZIA, *Appunti sulle domande alternative*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 292 ss., e già ALLORIO, *Litisconsorzio alternativo passivo e impugnazione incidentale*, in *Giur. it.*, 1947, IV, 73 ss.; MORTARA, voce *Appello civile*, in *Dig. it.*, III, 2, Torino, 1890, n. 1552, 971).

h) Un legale obbligato verso la Cgil a fornire assistenza tecnica gratuita in favore degli associati agisce, in violazione di tale obbligo, nei confronti di un associato precedentemente assistito, onde sentirlo condannare al pagamento di compensi professionali. È ammissibile l'intervento in causa della Cgil? di che tipo di intervento si tratterà?

(V., per un'assai dubbia sussunzione *sub* art. 105, co. 1, Cass., sez. lav., 1° giugno 2004, n. 10530).

B) L'intervento principale

a) Ai fini dell'intervento principale dall'art. 105 c.p.c. è necessaria l'identità o una qualche comunanza di *causa petendi* tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, o il solo presupposto di tale intervento consiste nel fatto che l'interveniente vanti, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto incompatibile con il diritto vantato dalle parti originarie?

(V. Cass. 20 agosto 1992, n. 9683, in *Foro it.*, 1992, I, 2953).

b) I comproprietari di un immobile costituiscono, sullo stesso, usufrutto in favore di Tizio; potrà questi dispiegare intervento principale nella causa di divisione tra i due comproprietari per opporsi alla detta divisione, allegando l'indivisibilità dell'immobile oggetto del proprio diritto, ex art. 720 c.c.?

c) Tizio è intervenuto in un processo di rivendica adducendo di essere il proprietario del bene conteso; le cause così cumulate nell'unico processo potranno considerarsi in fase di impugnazione "cause dipendenti" ai sensi dell'art. 331 c.p.c.?

d) Nel giudizio promosso dal concedente contro l'affittuario per la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto, l'intervento di un terzo, che, assumendo di essere affittuario in virtù di un autonomo rapporto con il concedente, si opponga al rilascio del fondo statuito in primo grado in favore di quest'ultimo, può essere considerato intervento principale, come tale ammissibile in appello ex art. 344 c.p.c.?

(V. Cass. 5 maggio 1989, n. 2106).

e) Caio, comprata un'automobile da Sempronio, la rivende a Tizio, che trascrive regolarmente il suo atto di acquisto. Successivamente Caio viene convenuto in giudizio da Sempronio che chiede l'annullamento del contratto per dolo. Rispetto alla causa di annullamento Tizio potrà essere considerato legittimato ad esperire intervento principale (eventualmente anche in grado d'appello, ex art. 344 c.p.c.) siccome titolare di una posizione autonoma deducibile *ad infringendum iura utriusque litigatoris*?

f) Promossa da uno dei soci causa d'impugnazione di una certa delibera assembleare di impugnazione del bilancio, costituitasi in giudizio la società ed insolitamente assunte da parte di questa conclusioni identiche a quelle dell'attore, è ammissibile l'intervento di altro socio a sostegno della validità della delibera? Di che genere di intervento si tratterebbe?

C) L'intervento adesivo (e i limiti soggettivi del giudicato)

a) Oltre che intervenire adesivamente a fianco del sublocatore ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c., il subconduttore potrà anche chiedere direttamente l'accertamento dell'insussistenza di un suo obbligo di rilascio del bene nei confronti del locatore principale, proponendo così intervento litisconsortile?

b) Il condebitore solidale – che può proporre intervento litisconsortile per chiedere l'accertamento dell'estinzione del vincolo solidale anche nei suoi confronti – potrà altresì intervenire adesivamente a fianco di altro condebitore solidale, onde aiutarlo a dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria?

c) Il terzo, convenuto dal curatore fallimentare per la revoca di pagamenti effettuati dal fallito, può essere ritenuto legittimato ad intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, allo scopo di sostenere le ragioni della parte che ha proposto opposizione, avendo egli interesse indiretto all'accoglimento dell'opposizione pendente?

(V. Cass. 19 novembre 1987, n. 8501).

d) Il creditore potrà impugnare la sentenza resa nei confronti del suo debitore, ove abbia a temere un depauperamento del patrimonio di quest'ultimo tale da mettere in pericolo la garanzia patrimoniale generica spettantegli sui beni del debitore?

e) Può, in un giudizio di nullità di un contratto per vizio di forma o per contrarietà a norme imperative, intervenire adesivamente, a fianco del convenuto, il notaio che ha rogitato l'atto? E se il motivo di nullità fatto valere dall'attore fosse quello dei motivi illeciti comuni alle due parti del contratto?

f) L'interventore adesivo, una volta intervenuto, può ritenersi litisconsorte necessario per ragioni processuali, e in quanto tale – pur se non legittimato all'impugnazione autonoma – parte necessaria in fase di gravame ai sensi dell'art. 331 c.p.c.?

(V. Cass., sez. trib., 30 gennaio 2004, n. 1789).

g) L'interventore adesivo (a fianco dell'attore) in un giudizio di simulazione contrattuale può chiedere prove testimoniali all'attore non consentite dall'art. 1417, prima parte, c.c.? In caso positivo anche l'attore si avvantaggerà della decisione favorevole ottenuta solo in forza di tali testimonianze?

h) È ammissibile l'intervento adesivo dipendente del "Codacons" nel giudizio promosso nei confronti della Telecom da un utente che contesta l'esattezza del computo del traffico telefonico addebitatogli nel corso di un bimestre?

(V. art. 3, legge n. 281/1998; nonché Cass. 24 gennaio 2003, n. 1111).

i) L'acquirente dal soggetto convenuto in giudizio con una domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. partecipa al processo di primo grado a seguito di chiamata in causa da parte dell'attore; il convenuto-venditore soccombe. L'acquirente sarà legittimato a proporre impugnazione autonoma oppure è da ritenere che abbia assunto, con riferimento alla causa definita in primo grado, solo la posizione ed i poteri dell'interveniente *ad adiuvandum* con conseguente impossibilità – secondo la giurisprudenza – di impugnare autonomamente la sentenza?

(V. Cass. 23 ottobre 2001, n. 13000).

l) Nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare di società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, è ammissibile l'intervento adesivo del socio dissenziente, il quale non sia però titolare di quota del capitale pari o superiore all'uno per mille? In caso di rigetto della domanda, è possibile la autonomia sua impugnazione?

m) Quali delle preclusioni già maturate per le parti originarie si applicano anche all'interventore?

(V., con notevole varietà di soluzioni, App. Torino 24 settembre 2003, in *Giust. civ.*, 2004, I, 3161, Trib. Milano 27 marzo 2003, in *Giur. it.*, 2004, 575 e Trib. Roma 26 giugno 1999, in *Inf. prev.*, 2002, 235).

n) È ammissibile l'intervento del terzo *ad adiuvandum* di una parte convenuta contumace?

La chiamata in causa

Marco, aggredito da cinque persone, chiede nei confronti di una sola di queste il risarcimento del danno per le lesioni subite. Il convenuto Tiberio, ritenendo che la propria partecipazione al fatto illecito sia stata minima in rapporto a quella degli altri corresponsabili, vorrebbe chiamare in causa anche gli altri quattro. E' ammissibile, e se sì a quali effetti, la chiamata in causa degli altri quattro corresponsabili da parte del convenuto Tiberio? [Cass. 3 marzo 2010, n. 5057]

a) Tizio agisce per il risarcimento del danno, occorsogli in un incidente del quale vi sono più corresponsabili, vincolati solidamente per la presunzione di cui all'art. 2055 c.c., nei confronti di uno solo di essi, Caio. Letta la comparsa di risposta di quest'ultimo, nella quale – accanto a varie eccezioni di merito – Caio fa presente la sua precaria condizione economica e ricorda invece le floride finanze di Sempronio, altro corresponsabile, Tizio decide di chiamare in causa anche quest'ultimo, onde garantirsi la possibilità di ottenere un titolo esecutivo contro un debitore dal patrimonio capiente. Sempronio si costituisce in giudizio ed in prima linea nega che ricorra il requisito della comunanza di causa, facendo peraltro valere altresì che l'interesse alla chiamata non sorge dalle difese del convenuto originario, Caio, e la chiamata stessa è quindi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 269 c.p.c. *Quid iuris?*

b) Tizio agisce per il risarcimento del danno, occorsogli in un incidente del quale vi sono più corresponsabili, vincolati solidamente per la presunzione di cui all'art. 2055 c.c., nei confronti di uno solo di essi, Caio. Caio, ritenendo "scomoda" la sua posizione di unico convenuto, tenuto altresì conto del suo minimo apporto causale al fatto illecito per il quale si chiede il risarcimento, decide di chiamare in giudizio gli altri corresponsabili. È ammissibile la chiamata? E quale sarà la finalità ad essa sottesa, al di là di quella di riversare su tutti i responsabili l'iniziativa giudiziale dell'attore?

c) Tizio, acquirente di un immobile da Caio, viene convenuto in giudizio da Sempronio, terzo molestante, che rivendica la proprietà del bene. Sempronio prevale e, a questo punto, Tizio conviene in giudizio Caio per ottenerne la garanzia dell'evizione, ossia la restituzione del prezzo, il rimborso delle spese, nonché il risarcimento dei danni, sospettando la mala fede del venditore. Caio si difende allegando l'erronea e sconclusionata conduzione del processo da parte del difensore di Tizio e sostenendo comunque che, avendo Tizio omesso di chiamarlo in causa, spetta a costui dare la prova dell'inesistenza in capo al venditore della proprietà sull'immobile evitto. *Quid iuris?*

d) Tizio, acquirente di un immobile da Caio, viene convenuto in giudizio da Sempronio, terzo molestante, che rivendica la proprietà del bene e chiama in giudizio il venditore a norma dell'art. 1485 c.c. Sempronio prevale e, a questo punto, Tizio conviene in giudizio Caio per ottenere la garanzia dell'evizione. Caio si difende sostenendo, per quanto lo riguarda, di aver adempiuto pienamente alla c.d. garanzia dell'effetto reale e quindi di aver effettivamente trasferito a Tizio un diritto di cui era titolare, ed affermando che l'accoglimento della domanda di evizione era dovuto all'inerzia ed al disinteresse di Tizio, che aveva perduto il possesso del bene successivamente usucapito da Sempronio. Tizio ribatte a queste difese sostenendo che la partecipazione di Caio al giudizio di evizione gli impedisce di contestare la correttezza del contenuto dell'accertamento ivi raggiunto e, quindi, di mettere in discussione la mancata realizzazione dell'effetto traslativo, fonte della sua responsabilità per l'evizione. *Quid iuris?*

e) Il convenuto per il risarcimento di un danno chiama in causa un terzo onde ottenere la declaratoria di responsabilità esclusiva del chiamato e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore; ove l'attore non estenda la domanda, il giudice potrà pronunciare la condanna nei confronti del terzo chiamato?

(V., Cass. 9 novembre 1991, n. 11949 ed, in senso opposto, Cass. 27 aprile 1991, n. 4660; v. inoltre, facendo particolare attenzione alla fattispecie, erroneamente inquadrata dai giudici di legittimità, Cass. 24 gennaio 1997, n. 722, in *Foro it.*, 1997, I, 757, nonché, in ultimo, Cass. 24 febbraio 2004, n. 3643).

f) Tizio, titolare di una darsena sul Lago di Garda dove in inverno vengono ricoverate le imbarcazioni, viene convenuto in giudizio da Mevio che rivendica la proprietà di un motoscafo affidato a Tizio da un cliente residente a Monaco di Baviera. Avvertito dal proprio avvocato del rischio di andare incontro ad una responsabilità risarcitoria nei confronti di Herr Müller, a norma dell'art. 1777, co. 2, c.c., Tizio invia immediatamente a questi una raccomandata avvertendolo dell'azione esperita da Mevio. Alla prima udienza Tizio, ritenendo di essersi diligentemente attivato nei confronti del proprietario e di non avere nulla a che fare con la controversia, tenuto conto della sua qualità di mero depositario, chiede di essere estromesso dal processo. *Quid iuris?*

g) Il provvedimento del giudice del merito che, ai sensi dell'art. 269, co. 3, c.p.c., concede o nega all'attore l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo potrà essere censurabile in grado di appello o in Cassazione?

(V. Cass., sez. lav., 28 agosto 2004, n. 17218).

h) In materia di responsabilità del produttore, la disciplina di cui all'art. 116, co. 5, cod. cons. prevede – nel giudizio intentato per i danni dal consumatore verso il suo diretto fornitore – una ipotesi di chiamata in causa del produttore per mera comunanza di causa oppure di chiamata in garanzia (propria o impropria) oppure un fenomeno in parte diverso dall'una e dall'altra figura? L'estromissione del fornitore diretto convenuto, in quella norma contemplata, ricade nella figura generale dell'estromissione del garantito *ex* art. 108 o risponde a tutt'altra logica, sostanziale prima che processuale?

La chiamata in garanzia

a) La chiamata in causa, da parte del convenuto con azione risarcitoria, dell'assicuratore della sua responsabilità civile per chiedere, in caso di soccombenza, di essere indennizzato, può giovare della previsione di favore di cui all'art. 32 c.p.c.?

(V. da ultimo Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968, in *Foro it.*, 2005, I, 2385).

b) Colui che potrebbe essere chiamato in garanzia impropria può, se non chiamato, spontaneamente effettuare un intervento adesivo a fianco del convenuto? E, ove invece sia stato chiamato in garanzia, sarà legittimato ad impugnare anche la sentenza che definisce il rapporto principale, in quanto sia risultata sfavorevole al chiamante, o potrà impugnare solo la decisione relativa al rapporto di garanzia?

c) Per effetto della chiamata in garanzia, l'efficacia di giudicato dell'accertamento sulla causa principale si estende al chiamato? Ed egli, se il convenuto soccombe ma non appella, può appellare autonomamente la decisione favorevole all'attore?

d) Se in un contratto di cessione di una società commerciale è prevista – direttamente a favore della società ceduta – una clausola di assicurazione e garanzia sulla regolarità degli accantonamenti previdenziali per i dipendenti e uno di essi agisce fondatamente per ottenere prestazioni maggiori di quelle apposte nella contabilità, potrà la società chiamare in causa ed eventualmente in garanzia il cedente-garante? Come si risolve la questione sulla competenza e sul rito (lavoristico) applicabile nella causa originaria?

e) La sentenza che ha respinto la domanda di rivendica e dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del suo venditore a norma dell'art. 106 c.p.c., viene appellata dal rivendicante; ove il giudice del gravame riformi la pronuncia di primo grado dando ragione all'attore, dovrà egli decidere anche la controversia di garanzia dichiarata in primo grado assorbita, in caso di sua espressa riproposizione da parte del convenuto ex art. 346?

f) La sentenza che ha accolto sia la domanda di pagamento del danneggiato nei confronti di uno dei due corresponsabili del danno, sia la domanda di garanzia proposta dal convenuto contro l'altro coobbligato in solido al risarcimento, onde far valere nei confronti di quest'ultimo il proprio credito di regresso, viene appellata dal solo convenuto originario; quale sarà l'effetto dell'accoglimento dell'impugnazione sulla sentenza pronunciata nella causa di regresso? E se invece il convenuto originario non appella, il chiamato in garanzia può appellare autonomamente la decisione favorevole all'attore?

g) Le cause connesse per vincolo di garanzia c.d. impropria possono essere considerate scindibili agli effetti del gravame, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334?

(V. App. Trieste, 19 giugno 1998, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 924 ss.).

h) Un centro sociale minorile di Lecce è convenuto in giudizio davanti al giudice del lavoro da un dipendente (un insegnante) che chiede la sua condanna al pagamento di retribuzioni arretrate e l'accertamento dell'inopponibilità di un termine al rapporto di lavoro. Il centro minorile chiama in garanzia la regione Puglia affinché questa sia condannata a rivalerlo di quanto avrebbe dovuto versare all'attore in ragione dell'assunzione da parte della Regione dell'obbligo di provvedere alla copertura della spesa necessaria per remunerare il personale del centro oggetto di una convenzione fra il centro e la Regione. È legittima tale chiamata in garanzia o comporta una non consentita deroga alle norme regolanti il riparto di giurisdizione fra g.o. e g.a. o in subordine alle regole di distribuzione della competenza per materia, nel caso di specie fra giudice del lavoro e giudice ordinario?

(V. Cass., sez. un., 17 ottobre 1991, n. 10960, in *Foro it.*, 1992, I, 1483 ss., con nota di COSTANTINO, *Nuovi orizzonti per la chiamata in garanzia "impropria"*).

i) Quali sono le conseguenze del mancato differimento, da parte del giudice, dell'udienza di trattazione, nonostante la richiesta in tal senso del convenuto, che si sia tempestivamente costituito ed abbia dichiarato di voler chiamare in giudizio un terzo?

(V. App. Milano, 10 maggio 2005, in *Giur. merito*, 2006, 1890 ss.).

L'estromissione

a) Tizio propone contestualmente domanda di annullamento di due successivi testamenti del padre, Silano, nei confronti di Sempronio e Mevia, istituiti eredi al pari di lui, ed altresì nei confronti di Caio, figlio di Mevia. Questi era stato nominato esecutore testamentario da Silano, per l'affetto che questi provava nei confronti del nipote e per la sfiducia – rivelatasi fondata – nella capacità dei figli di pervenire ad una divisione dell'eredità. Caio, ormai decaduto dall'ufficio, ex art. 703, co. 3, c.c., essendo trascorso più di un anno dalla data dell'accettazione dell'incarico, deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, conseguente alla perdita della qualifica di esecutore e, con il consenso delle altre parti, ottiene l'estromissione dal processo con pronuncia assolutoria in rito. Potrà Tizio in sede di impugnazione contestare le circostanze in base alle quali aveva consentito all'estromissione di Caio? E, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda di annullamento, riconoscendo però che tra gli eredi istituiti andava annoverato anche Caio, potrà Tizio far leva sulla legittimazione passiva in capo a Caio, in qualità questa volta di erede, al fine di ottenere la riforma del provvedimento di estromissione e la decisione nel merito della originaria domanda anche nei suoi confronti?

b) Caio viene convenuto in rivendica da Sempronio per un bene immobile che il primo ha acquistato da Tizio. Anche tenendo conto dell'onere imposto sull'acquirente convenuto in rivendica da un terzo dall'art. 1485 c.c., e soprattutto irritato per il fatto di vedere messo in discussione un acquisto che egli riteneva perfetto e desideroso di ottenere immediatamente il rimborso del prezzo e delle spese, Caio chiama in garanzia l'acquirente Tizio. Questi si costituisce e, esposte a Caio le più che convincenti ragioni che ritiene di avere per far rigettare la domanda relativa al bene rivendicato, si offre di condurre la lite in sua vece. Caio, a questo punto, ritenendo che la controversia relativa alla proprietà possa adeguatamente essere trattata dal proprio dante causa, chiede di essere estromesso. *Quid iuris?* Potrebbe poi risultare a tal fine necessario il consenso di Sempronio?

c) Caio viene convenuto in giudizio da Tizio per il pagamento di un credito d'impresa. In ciò Caio viene colto un po' di sorpresa, essendo notorio nell'ambiente commerciale il fatto che Tizio, per il recupero dei crediti, si rivolge abitualmente alla società di *factoring* Alfa onde premunirsi dal rischio di ulteriori contestazioni e consigliato in ciò dal suo difensore, Caio, pur non contestando l'esistenza del proprio debito, chiama in causa la predetta società affinché sia accertata anche nel contraddittorio di questa la titolarità del credito azionato. A fronte della lite che così insorge tra Tizio e la società Alfa, Caio, dopo aver depositato la somma dovuta, chiede ed ottiene dal giudice un ordine di estromissione. Conclusosi il processo con la prevalenza della società Alfa, essa si vede successivamente chiamata in giudizio da Caio. Questi asserisce di non essere stato legato ad essa da alcun vincolo obbligatorio e chiede la restituzione a titolo d'indebito della somma *illo tempore* depositata e prelevata dalla società Alfa al termine del processo con Tizio, sostenendo che in tale processo non era intervenuto alcun accertamento a sé opponibile, tanto più che la pronuncia di estromissione nei suoi confronti era stata assunta con ordinanza. *Quid iuris?*

d) Tizio, per sorpasso azzardato, causa un incidente in cui diverse persone vengono danneggiate. Ove il presumibile ammontare complessivo superi il massimale di assicurazione, potrà l'assicuratore della r.c. di Tizio, convenuto da uno dei danneggiati, dopo aver chiamato in causa tutti gli altri danneggiati ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e aver messo a disposizione il massimale, ottenere la propria estromissione dal processo?

(V. Cass. 2 novembre 1993, n. 10810; e si confronti al riguardo il nuovo testo dell'art. 140 cod. ass.).

e) Tizio ha svolto in primo grado intervento adesivo ex art. 105, co. 2, ma il giudice – con sentenza non definitiva (ex artt. 272 e 187, co. 2) – lo ha estromesso perché non gli ha riconosciuto un adeguato interesse all'esito della lite. Tizio, contro tale sentenza, fa riserva di appello differito assieme alla successiva sentenza definitiva; tale sentenza definitiva risulta sfavorevole alla parte (Caio) adiuvata da Tizio. Caio e Tizio impugnano entrambi (il primo la sentenza definitiva, il secondo anche e soprattutto quella non definitiva) e deducono anche – e con fondati argomenti – la legittimazione di Tizio all'intervento. Come deve provvedere il giudice di appello, tenuto conto che il vincitore Mevio rileva che è stata (indebitamente, è vero) estromessa solo una parte accessoria?

f) Ove si ritenga che l'estromissione dell'obbligato debba avvenire con sentenza e che questa sentenza contenga l'accertamento del debito dell'estromesso, è concepibile che la sentenza finale tra i pretendenti creditori accerti che nessuno dei due è titolare del credito, essendone titolare un terzo soggetto? Ed è concepibile che la sentenza finale tra i pretendenti creditori accerti che né costoro né alcun altro soggetto è titolare del credito?

g) È ammissibile l'estromissione del danneggiante, in un giudizio di risarcimento del danno, qualora l'assicuratore della responsabilità civile, chiamato in garanzia ex art. 1917 c.c., accetti di assumere la causa nei confronti del danneggiato e questi consenta all'estromissione?

(Cfr. Cass. 19 maggio 1964, n. 1236, in *Foro it.*, 1964, I, 1413).

h) Considerato che l'art. 108 c.p.c. stabilisce che comunque, in caso di estromissione del garantito, la sentenza di merito che chiude il processo farà stato anche nei suoi confronti, quali ragioni ed interessi potrebbero giustificare, da parte degli altri litisconsorti, l'opposizione alla richiesta di estromissione (pur anch'essa contemplata come possibile nella norma *de qua*)?

Il litisconsorzio necessario

Tizio muore senza testamento lasciando due figli legittimi, Caio e Sempronio. Essi scoprono che il padre vantava un ingente credito pecuniario nei confronti dell'amico Mevio, tuttavia Sempronio non intende agire in giudizio contro l'amico del padre. Caio, invece, vuole ottenere quella cospicua somma, e così, perdurante la comunione ereditaria, propone da solo azione nei confronti di Mevio, chiedendo che questi sia condannato al pagamento dell'intera somma che egli doveva al padre. Mevio, costituendosi in giudizio, eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio, atteso che Sempronio doveva reputarsi litisconsorte necessario nell'azione proposta dal fratello Caio. Ha fondamento l'eccezione di Mevio? (cfr. Cass., Sez. un., 28 novembre 2007, n. 24657)

Mevio, comproprietario di un fondo che si trova in possesso di Claudio, promuove azione di rivendica nei riguardi di quest'ultimo, senza instaurare il contraddittorio nei confronti di Sempronio, che è la contitolare del diritto di proprietà fatto valere in giudizio. Potrà essere rilevata l'inesistenza della sentenza per pretermissione di un litisconsorte necessario? La risposta sarebbe diversa nell'ipotesi in cui Claudio avesse eretto nel fondo un manufatto abusivo e Mevio, oltre a chiedere la condanna alla restituzione del bene immobile, chiedesse anche la demolizione della costruzione illegittimamente innalzata? [Cass. 10 maggio 2002, n. 6697; Cass. 13 gennaio 2011, n. 685; Cass. 17 novembre 1999, n. 12767; Cass. 17 aprile 2001, n. 5603; Cass. 16 marzo 2011, n. 6177]

Giulia conviene in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, in un'azione di divisione ereditaria, gli altri due coeredi Emilio e Arsenio, nonché Filano creditore di Arsenio che ha fatto opposizione alla divisione ex art. 1113 c.c.. Tutti e tre i litisconsorti si costituiscono con separate comparse depositate 20 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.. Il solo Emilio eccepisce nella sua comparsa di costituzione e risposta l'incompetenza per territorio semplice del giudice adito, rilevando che la successione si è aperta a Venezia per cui unico foro competente, ex art. 22, n. 1, c.p.c., è il Tribunale di Venezia. Si può ritenere ritualmente proposta l'eccezione di incompetenza, pur essendo stata sollevata da uno solo dei litisconsorti? La risposta sarebbe cambiata se tale eccezione fosse stata ritualmente sollevata dal solo Filano, anziché da Emilio? [Corte cost. 8 febbraio 2006, n. 41]

a) Quali sono le conseguenze della pretermissione di litisconsorti necessari nel caso in cui la necessità del litisconsorzio sia stata disposta dalla legge per ragioni di opportunità?

b) L'ordine di integrazione del contraddittorio potrà essere emanato dal giudice istruttore anche là dove questi non eserciti le funzioni di giudice unico o in relazione a tale provvedimento è da riconoscere una competenza esclusiva del collegio?

c) La domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto con una pluralità di parti dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario?

d) Sussiste la necessità del litisconsorzio tra i più comproprietari del fondo in relazione al quale sia stata chiesta la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1032 c.c.? E tra i più comproprietari del fondo dominante ove il proprietario del fondo servente li voglia convenire in *actio negatoria servitutis*? E tra gli stessi comproprietari del fondo dominante ove uno di essi voglia agire in *confessoria servitutis* contro il proprietario del fondo servente?

(Sulla prima questione: Cass., sez. un., 3 febbraio 1989, n. 671, in *Foro it.*, 1989, I, 3549; sulla seconda: Cass. 26 novembre 1986, n. 6976 e Cass. 25 marzo 1998, n. 3156; sull'ultima: Cass. 26 febbraio 1986, n. 1214).

e) In caso di domanda proposta da un comproprietario per l'abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sull'immobile comune da un terzo sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari? E nel caso invece di domanda, proposta dal proprietario del fondo servente contro uno solo dei comproprietari del fondo dominante per l'abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sul proprio immobile, onde consentire l'esercizio della servitù, sussiste la necessità del litisconsorzio nei confronti degli altri comproprietari del fondo?

f) Tizio, sposato con Mevia in regime di comunione legale, acquista un fondo rustico da Sempronio senza assolvere all'onere di dare avviso della compravendita ai confinanti coltivatori diretti onde consentire a costoro l'esercizio del diritto di prelazione. Tra i predetti confinanti, Caio esercita l'azione di riscatto, facendo valere il proprio diritto a divenire proprietario del fondo, convenendo a tal fine in giudizio Tizio, che era il solo acquirente risultante dall'atto di vendita trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. La sentenza che accoglie la domanda viene impugnata da Mevia con opposizione di terzo, sostenendo questa l'assoluta inefficacia della pronuncia pronunciata in assenza della stessa Mevia, che avrebbe invece dovuto essere considerata litisconsorte necessaria in considerazione del carattere unita-

rio ed inscindibile della situazione di contitolarità della cosa, sulla quale era andato ad incidere l'esercizio del diritto di riscatto. *Quid iuris?*

(V. Cass., sez. un., 1° luglio 1997, n. 5895, in *Corr. giur.*, 1998, 315).

g) L'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione (o dell'accessione invertita in presenza della realizzazione di opere pubbliche) integra una ipotesi di l.n.?

(V. Cass. 28 novembre 1994, n. 10148, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 1502).

h) Nel giudizio di mero accertamento della proprietà di un immobile, acquistato da un coniuge in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei beni, instaurato nei confronti del solo acquirente, la partecipazione ad esso anche dell'altro coniuge è necessaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 c.p.c.?

(V. Cass. 20 novembre 2002, n. 16327).

i) Sussiste litisconsorzio necessario nell'azione di condanna proposta dagli eredi ex art. 2284 c.c. per ottenere la liquidazione della quota, di una società in nome collettivo, facente capo al *de cuius*?

(V. Trib. Verona 4 ottobre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 2282 ss.).

l) La sentenza resa solo fra alcune delle parti di un rapporto plurisoggettivo in un giudizio non costitutivo viola l'art. 102 c.p.c.? ed, in caso affermativo, il suo vizio va o meno dedotto, dalle parti presenti in causa, nei modi e termini di cui all'art. 161, co. 1, c.p.c.?

(V. Cass. 11 ottobre 1999, n. 11361, in *Giur. it.*, 2000, 2282).

m) Nella lite instaurata dal debitore, che prospetti l'*exceptio doli*, contro la banca mandataria obbligata alla garanzia a prima richiesta, è necessaria la partecipazione alla lite del creditore?

(V. da ultimo App. Genova, 25 luglio 2003, in *Giur. merito*, 2003, 2362).

n) Nel giudizio promosso dal danneggiato in un incidente automobilistico nei confronti dell'assicurazione r.c.a. del danneggiante, ex art. 144, co. 1, cod. ass., e nei confronti del danneggiante stesso (comunque litisconsorte necessario ex art. 144, co. 3, cod. ass.), con domanda risarcitoria proposta nei confronti di entrambi, che valore assume la confessione del danneggiante? Vale l'art. 2733, co. 3, c.c.?

(Si tenga conto anche degli artt. 1309 c.c. e 143, co. 2, cod. ass., e si confronti Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, in *Foro it.*, 2007, I, 1259 ss., con nota di REALI, *Incidente stradale ed efficacia della dichiarazione confessoria del danneggiante*).

La chiamata in causa per ordine del giudice

Tizio, vittima di un incidente stradale, propone domanda di risarcimento del danno nei confronti di Caio. Questi si costituisce affermando che dell'incidente stradale è responsabile in via esclusiva Sempronio. Viene allora ordinata la chiamata di Sempronio *ex art. 107 c.p.c.* Caio ottempera all'ordine del giudice, facendo così divenire Sempronio parte del giudizio. L'attore non propone però alcuna domanda nei confronti del chiamato. Il processo si conclude col rigetto nel merito della domanda di Tizio, per il fatto che l'incidente era dovuto alla esclusiva responsabilità di Sempronio. Una volta passata in giudicato la sentenza, Tizio agisce contro Sempronio per il risarcimento del danno subito a seguito dell'incidente stradale, affermando che questi è vincolato dal precedente giudicato, ove si è accertata la responsabilità esclusiva di Sempronio nella causazione dell'incidente. È fondato quanto afferma Tizio?

a) Tizio conviene in rivendica Caio per sentire accertare la proprietà di un immobile e l'obbligo di sua consegna da parte del convenuto e per ottenere un titolo esecutivo per il rilascio. Il giudice, essendo emerso nel corso della controversia che sullo stesso immobile vengono accampate pretese pure da Sempronio, ne ordina di propria iniziativa la chiamata, ritenendo la causa comune a questi e reputando opportuno che il processo in corso definisca la controversia in modo da risolvere una volta per tutte la questione della titolarità del diritto di proprietà sul bene conteso. All'udienza successiva fissata dal giudice risulta che né Tizio né Caio hanno ottemperato all'ordine di chiamata, e viene così ordinata la cancellazione della causa dal ruolo. Riassunto il processo da parte di Tizio, questo prosegue senza che più venga in questione, per disattenzione o dimenticanza del giudice, l'ordine di chiamata di Sempronio. Caio, soccombente in primo grado, propone appello affermando che la sentenza è viziata per la pretermissione di una parte necessaria. *Quid iuris?*

b) L'esercizio da parte del giudice del potere di ordinare l'intervento del terzo a norma dell'art. 107 c.p.c. può essere denunciato, a motivo dell'inopportunità della chiamata, quale vizio della sentenza in grado di appello o in sede di ricorso per cassazione? E a motivo dell'insussistenza del presupposto della comunanza di causa, invece?

(V. Cass. 9 maggio 1990, n. 3806).

c) Le cause che vengono cumulate nello stesso processo a seguito di chiamata in causa *iussu iudicis* ai sensi dell'art. 107 c.p.c. sono scindibili in fase di gravame e possono, su istanza concorde delle tre parti, essere separate in primo grado?

d) Il rilievo, in grado d'appello o in cassazione, dell'inottemperanza delle parti all'ordine del giudice di chiamata in causa di un terzo, disposto ai sensi dell'art. 107 c.p.c., può portare ad una remissione della causa al giudice di prima istanza, secondo quanto previsto dagli artt. 354, co. 1, e 383, co. 3, per l'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio?

(V. Cass. 29 maggio 1991, n. 6090; Cass. 29 novembre 1993, n. 11798; Cass. 20 agosto 1991, n. 8968; Cass. 8 settembre 1989, n. 3894).

e) Tizio conviene in giudizio Caio chiedendo il risarcimento dei danni in seguito ad un incidente stradale. Caio si difende negando la propria responsabilità e facendo risalire il proprio errore di guida esclusivamente al tamponamento subito da parte di Sempronio. Ritenendo la causa comune a questi e ravvisando l'opportunità della sua presenza nel processo, il giudice ne ordina la chiamata. Ad ottemperare all'ordine del giudice provvede lo stesso Caio, senza che Tizio modifichi in alcun modo le proprie deduzioni al fine di coinvolgere anche Sempronio quale soggetto destinatario della sua pretesa. Rigettata la domanda di Tizio con sentenza passata in giudicato, che afferma la responsabilità esclusiva di Sempronio, Tizio inizia un nuovo processo contro Sempronio chiedendo questa volta nei suoi confronti il risarcimento del danno. Il convenuto Sempronio si difende negando recisamente ogni sua responsabilità nell'incidente in cui è rimasto danneggiato Tizio, il quale però gli oppone l'accertamento contenuto nella prima sentenza. Sempronio nega che tale accertamento dispieghi nei suoi confronti efficacia di giudicato poiché, nel corso del primo processo, egli non era stato destinatario di alcuna domanda, neppure di accertamento, da parte di Tizio. *Quid iuris?*

f) La chiamata *ex art. 107* è disposta con ordinanza del giudice istruttore oppure – dove tuttora esiste (artt. 48 ord. giud. e 50-bis c.p.c.) – del tribunale collegiale?

g) In un giudizio nel quale il giudice ha disposto la chiamata di un terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e le parti non hanno provveduto ad ottemperare all'ordine, è disposta la cancellazione della causa dal ruolo, come è stabilito dall'art. 270, co. 2, c.p.c. L'attore provvede allora a riassumere il giudizio, ma ancora non provvede a coinvolgere il terzo. Che provvedimenti adotterà, a quel punto, il magistrato?

La successione nel processo

a) Come va disciplinata la successione nel processo in caso di istituzione testamentaria di erede *ex re certa* in ordine al bene controverso?

(V. Cass. 25 agosto 1986, n. 5169, in *Riv. dir. proc.*, 1987, 1015 ss., con nota contraria di MARTINO e Cass. 15 maggio 1995, n. 5311).

b) Il principio della intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti in caso di sopravvenuta morte del retraente, o soccorre in proposito la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.?

(V. Cass. 29 aprile 1992, n. 5181).

c) L'estinzione di una società per incorporazione in un'altra può venire assimilata alla morte della persona fisica, anche agli effetti dell'interruzione del processo *ex artt.* 299 e 300 c.p.c.?

(V. Cass. 18 giugno 1992, n. 7484; Cass. 25 novembre 2004, n. 22236; poi, negativamente, Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637; Cass. 23 giugno 2006, n. 14526).

d) Essendosi verificata nel corso di un processo la morte del convenuto ed essendogli subentrati più eredi, si è determinata una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. In tale caso sarà sufficiente ad evitare l'estinzione del processo che l'atto di riassunzione venga compiuto soltanto nei confronti di alcuni degli eredi, salvo il giudice il potere di ordinare l'integrazione del contraddittorio, *ex art.* 102, co. 2, c.p.c., nei riguardi degli eredi nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione?

e) La nomina del curatore dell'eredità accettata con beneficio di inventario, effettuata ai sensi dell'art. 509 c.c., oltre a privare gli eredi dell'amministrazione dei beni, li priva anche della capacità a stare in giudizio quali successori, *ex art.* 110 c.p.c., del *de cuius*?

(V. Cass. 2 giugno 1992, n. 6683).

f) Gli eredi subentrati all'attore defunto possono – se si erano già verificate preclusioni (ad esempio *ex art.* 183) in capo a costui – chiedere ed ottenere di venire rimessi in termini, allegando che quelle decadenze non sono in alcun modo a loro imputabili?

(V. Cass. 23 luglio 1969, n. 2791, nonché Cass. 11 settembre 1977, n. 3713, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1860).

La successione a titolo particolare nel diritto controverso

a) L'intervento volontario del successore, previsto dal co. 3 dell'art. 111, in quale delle tipologie di intervento previste dall'art. 105 è riconducibile? Intervento principale, litisconsortile autonomo, adesivo ... o intervento *sui generis*? E comunque quali poteri processuali avrà questo interveniente? se per la parte dante causa sono già decorsi i termini per la deduzione di mezzi di prova (art. 183, co. 6), può l'intervenuto dedurre comunque di nuovi?

(V. Cass. 3 giugno 1993, n. 6220).

b) La chiamata in causa del successore può essere, se le parti non la chiedono, disposta d'ufficio dal giudice? Si applicherà allora l'art. 107?

c) L'estromissione del dante causa andrà disposta in forma di ordinanza o di sentenza dal giudice?

(V. Cass. 22 settembre 1992, n. 10811, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1479).

d) Qualora nel corso del processo intervenga una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso, si ha un mero mutamento soggettivo della domanda ovvero si ha l'introduzione, eccezionalmente ammissibile, di una domanda nuova con conseguente instaurazione di un processo cumulativo, destinato peraltro a chiudersi, quanto alla domanda originaria, con una sentenza di rigetto, dal momento che il dante causa ha riconosciuto – nel dedurre in giudizio l'alienazione – che in capo a sé è comunque venuta meno la titolarità del rapporto controverso?

e) Se nel corso di un processo il diritto controverso viene trasferito a titolo particolare per atto tra vivi, l'azione dell'acquirente – diretta a promuovere un autonomo giudizio, identico a quello condotto dal suo dante causa e nei confronti delle stesse parti – potrà venire paralizzata dal rilievo della litispendenza?

f) Qualora l'attore rivendicante, pendente la lite, abbia alienato il bene conteso ad un terzo, potrà quest'ultimo, una volta che il suo dante causa abbia visto respinta la propria domanda, convenire nuovamente in giudizio il convenuto vittorioso nel precedente processo, facendo valere il fatto di non essere vincolato alla sentenza pronunciata nei confronti del proprio dante causa, in quanto *res inter alios acta*?

g) L'acquirente di un immobile, convenuto in giudizio per l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita, aliena l'immobile stesso; il suo avente causa – avvertito della pendenza del processo – trascrive l'atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda da parte dell'attore. In questo caso si verificherà nei confronti dell'avente causa del convenuto l'estensione *ultra partes* degli effetti della sentenza? E, nella negativa, il suo acquisto verrà caducato, sul piano sostanziale, dalla pronuncia che accertasse la simulazione della compravendita?

h) Qualora il convenuto in rivendica abbia alienato il bene mobile della cui proprietà si contende, trasmettendone il possesso al compratore in buona fede, potrà successivamente l'attore-rivendicante far valere la sentenza a lui favorevole nei confronti dell'avente causa del convenuto?

i) Tizio, dipendente di una USL della Regione Puglia, propone nei confronti dell'unità sanitaria locale una domanda di risarcimento per i danni subiti nello svolgimento delle proprie funzioni. In pendenza del processo, entra in vigore la legge che dispone la soppressione delle USL e che contestualmente istituisce, al loro posto, le AUSL, alle quali ultime vengono attribuite le funzioni assistenziali, ma non anche la titolarità dei debiti e dei crediti delle estinte USL. La "nuova" AUSL è legittimata ad impugnare la sentenza resa nei confronti della "vecchia" USL, rimasta soccombente in primo grado nei confronti di Tizio?

(Cfr., Cass., sez. un., 6 marzo 1997, n. 1989, in *Corr. giur.*, 1997, 1176 ss., con nota di GLENDI).

l) Promosso un giudizio di rivendicazione nei confronti di Sempronio, il convenuto diviene uno dei coeredi dell'attore defunto. Nei confronti di chi prosegue il processo?

(V. Cass. 11 luglio 1957, n. 2772; Cass. 5 maggio 1964, n. 1074, in *Foro pad.*, 1964, I, 810).

Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione della sentenza

Giacomo agisce nei confronti di Livio e Lucio suoi debitori solidali, chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro. La sentenza di primo grado accoglie in toto le domande dell'attore. Il solo Livio appella la decisione, notificando l'atto di citazione sia a Giacomo che a Lucio. Questi si costituisce nel giudizio di appello con comparsa di risposta, depositata venti giorni prima della prima udienza, ivi proponendo appello incidentale tardivo, con cui censura la sentenza di primo grado per le stesse ragioni già fatte valere da Livio con l'appello principale. Giacomo contesta l'ammissibilità della impugnazione svolta da Lucio, asserendo che la sentenza di prime cure è ormai inesorabilmente passata in giudicato nei suoi confronti. *Quid iuris?*

Caio agisce in giudizio affermando di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico da parte del dottor Sempronio e chiedendo la condanna di questi al risarcimento del danno (pari ad Euro 10.000) causatogli dalla errata esecuzione dell'intervento medesimo. Sempronio nel costituirsi tempestivamente in giudizio propone a sua volta domanda di garanzia nei confronti della società Alfa, con la quale ha stipulato un contratto di assicurazione inerente la responsabilità professionale. Il giudice di primo grado accoglie la domanda di Caio, limitando però la liquidazione del danno a 50.000 Euro, e accoglie altresì, per lo stesso importo, la domanda di garanzia. Caio propone appello in ordine alla liquidazione del danno. Sempronio vuol essere certo che, nel caso in cui l'appello sia accolto, l'assicurazione sia condannata a manlevarlo per l'intera somma. Quale strumento dovrà utilizzare?

Francesco propone contro Daniela una azione di rivendica di un immobile; Giulio interviene nel giudizio in via principale ai sensi dell'art. 105 c.p.c. affermando di essere proprietario esclusivo del bene e chiedendo quindi la condanna di Daniela alla restituzione del bene. Il giudice di primo grado accoglie la domanda di Giulio e conseguentemente rigetta quella di Francesco. Quest'ultimo appella la decisione notificando però l'atto di citazione alla sola Daniela. Quest'ultima nella sua comparsa di risposta eccepisce che l'impugnazione doveva essere proposta anche nei confronti di Giulio *ex art. 331 c.p.c.* È fondata questa eccezione?

Tizio e Caio, coobbligati solidali, convenuti in giudizio dal loro creditore Sempronio per ottenere il pagamento del credito, azionano reciprocamente le domande di regresso. Accolta la domanda di condanna di Sempronio e pronunciata altresì condanna condizionale riguardo ai crediti di regresso, Tizio propone appello contestando la graduazione delle responsabilità quale operata dal Tribunale, ed in particolare sostenendo che la domanda di garanzia promossa da Caio nei suoi confronti andava rigettata, mentre la propria domanda di garanzia nei confronti di Caio andava accolta *in toto* e non *pro parte*, atteso che l'assunzione dell'obbligo solidale era avvenuta nell'interesse esclusivo di Caio. Il giudice d'appello, ritenendo di trovarsi di fronte a cause dipendenti, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune creditore Sempronio. Avendo Tizio omesso di ottemperare all'ordine del giudice, l'appello viene dichiarato inammissibile. Tizio allora propone ricorso per cassazione, sostenendo l'erroneità dell'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice d'appello e la conseguente illegittimità della pronuncia di inammissibilità, non ricorrendo nello specifico l'ipotesi di cause dipendenti. *Quid iuris?*

a) Tizio conviene in giudizio Caio e Sempronio, chiedendo ad entrambi, quali condebitori solidali, il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente del quale Tizio ritiene i due convenuti responsabili. In I grado Tizio ottiene una sentenza favorevole. Caio propone appello, adducendo un errore nei criteri di rivalutazione della somma per la quale è stato condannato. Il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 332, ordina la notificazione dell'impugnazione anche a Sempronio. Non essendo tale notificazione avvenuta entro il termine perentorio a ciò fissato, il giudice sospende il procedimento. Successivamente anche Sempronio propone appello contro la sentenza di condanna, ribandendo la sua assoluta estraneità alla causazione del danno e deducendo a tal fine nuove prove, che non aveva potuto produrre in precedenza per causa ad esso non imputabile. Il giudice d'appello, riunite *ex art. 335* le impugnazioni separatamente proposte, si avvede nel corso dell'istruzione che – per la diversa complessità delle questioni dedotte a fondamento delle distinte impugnazioni – la continuazione della riunione fra le due cause ritarderebbe la decisione di quella, di gran lunga più semplice, intercorrente tra Tizio e Caio, per la quale non si rende necessaria l'assunzione delle prove testimoniali dedotte da Sempronio. Potrà il giudice d'appello allora procedere a separare le cause, facendo anch'egli uso della facoltà prevista dall'art. 103, co. 2, c.p.c.?

b) Tizio, convenuti in giudizio Caio e Sempronio per ottenere la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare, vede accolta la propria domanda costitutiva. Caio impugna autonomamente la sentenza. Il giudice d'appello, avendo rilevato di trovarsi in presenza di una causa inscindibile, ordina *ex art. 331* l'integrazione del contraddittorio.

torio anche nei confronti di Sempronio. Caio però non dà seguito a tale ordine del giudice nel termine perentorio a ciò previsto e, di conseguenza, la sua impugnazione viene dichiarata inammissibile. Successivamente Sempronio interpone a sua volta appello. Dovrà il giudice d'appello a questo punto disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di Caio, *ex art. 331*, sì che questo verrà rimesso in termini per proporre anche un'eventuale impugnazione incidentale tardiva *ex art. 334*, ovvero la sentenza di primo grado dovrà essere considerata definitivamente passata in giudicato nei suoi confronti?

(V. Cass. 24 novembre 1979, n. 6150, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 434).

c) Tizio conviene in giudizio Caio chiedendo il risarcimento dei danni causatigli da quest'ultimo in conseguenza di un errore professionale. Nel corso del giudizio di primo grado, Caio si difende contro Tizio, ma, facendo uso della facoltà prevista dall'art. 1917, ult. co. c.c., chiama in causa la società X, presso la quale è assicurato per la r.c.a., chiedendo di essere da questa tenuto indenne di quanto dovesse mai venire condannato a corrispondere a Tizio. La sentenza di I grado dà ragione a Tizio, condannando Caio al risarcimento e la società assicuratrice a tenere indenne Caio, rigettando l'eccezione, avanzata da quest'ultima, per la quale l'evento non sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa. In fase di gravame, le due cause saranno da considerare scindibili o inscindibili, ove la società di assicurazione si difenda contestando la sussistenza dell'obbligo di garanzia? E qualora invece si difenda contestando la responsabilità civile del garantito?

(V. Cass. 22 aprile 1981, n. 2381; Cass. 6 febbraio 1990, n. 797; Cass. 10 luglio 1991, n. 7678; Cass. 28 dicembre 1989, n. 3939, in *Foro it.*, 1990, I, 541, in relazione però ad una fattispecie di vendite a catena impropriamente qualificata come di garanzia c.d. impropria).

d) Caio e Mevio, coobbligati solidali convenuti in giudizio in litisconsorzio passivo da Tizio per il pagamento, azionano reciprocamente, nel contesto del medesimo processo, i crediti di regresso. Accolta la domanda di Tizio e pronunciata altresì condanna condizionale (come è tipico per le fattispecie di garanzia personale) riguardo ai crediti di regresso, Caio propone appello sostenendo che la domanda di garanzia proposta da Mevio nei suoi confronti andava respinta, e la propria domanda di garanzia nei confronti di Mevio andava specularmente accolta per l'intero – e non *pro parte* come fatto dal primo giudice –, essendo imputabile al solo interesse di Mevio l'assunzione dell'obbligo solidale. Il giudice dell'appello, ritenendo di trovarsi di fronte a cause dipendenti, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune creditore Tizio. Avendo Caio omesso di ottemperare all'ordine del giudice, l'appello viene dichiarato inammissibile. Caio propone allora ricorso per cassazione, sostenendo l'erroneità dell'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice d'appello e la conseguente illegittimità della pronuncia di inammissibilità, non ricorrendo l'ipotesi di cause dipendenti a fronte di un gravame incentrato meramente su esistenza ed ammontare dei crediti di regresso reciprocamente azionati tra i condebitori e non coinvolgente la posizione del creditore e la pronuncia sulla domanda da questi formulata. *Quid iuris?*

(Cfr. in arg. Cass. 28 dicembre 1989, n. 3939, in *Foro it.*, 1990, I, 541).